

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1362

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, FIANO, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERÒ, BASSO, BIFFONI, BIONDELLI, BORGHI, CAPONE, CARDINALE, CARELLA, CARNEVALI, CARRESCIA, COMINELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, FABBRI, FEDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRAGOMELI, GIAMPAOLO GALLI, GARAVINI, GIACOBBE, GINOBLE, LA MARCA, LODOLINI, MAESTRI, MAGORNO, MANFREDI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARTELLA, MELILLI, MORANI, PATRIARCA, PELUFFO, SALVATORE PICCOLO, RAMPI, RIBAUDO, RIGONI, ROSTAN, RUBINATO, RUGHETTI, GIOVANNA SANNA, STUMPO, TERROSI, TULLO, VALERIA VALENTE, VERINI, ZAMPA

Delega al Governo in materia di tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 15 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si trova a operare in condizioni sempre più difficili, stretto tra una continua riduzione delle risorse e un organico già sottodimensionato rispetto alle necessità. Attraverso la collaborazione di migliaia di volontari, il Corpo riesce a rispondere alle emergenze dei cittadini con la solerzia e l'efficacia di sempre. È grazie al lavoro e all'impegno profusi dalle donne e dagli uomini dei vigili del fuoco

che l'amministrazione è stata in grado di realizzare uno straordinario risultato anche in contesti emergenziali, da ultimo il terremoto in Abruzzo e il sisma in Emilia.

I vigili del fuoco volontari.

Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è un nucleo di persone qualificate e specificamente addestrate e attrezzate a disposizione dell'am-

ministrazione. Esso è richiamato in servizio non solo per effettuare singole operazioni attraverso il distaccamento volontario di competenza, ma anche a supporto delle squadre di intervento dei comandi provinciali e dei distaccamenti permanenti con richiami di durata più lunga (da venti giorni fino a un massimo di centottanta l'anno).

I vigili del fuoco volontari sono registrati in appositi elenchi e sono richiamati in servizio secondo un criterio di rotazione che deve tenere conto anche dello stato di disoccupazione, del carico familiare e dell'anzianità di iscrizione. Sono tenuti a effettuare corsi di addestramento periodici e in caso di intervento hanno diritto ad assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, con la sola perdita della retribuzione giornaliera.

A norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, al personale volontario si applicano le disposizioni in materia di doveri, attribuzioni e responsabilità previste per il personale permanente. Così al personale volontario che effettua richiami di venti giorni si applicano anche gli istituti della reperibilità, dell'obbligo di intervento anche se in libero servizio e del richiamo in servizio fuori dai turni di lavoro.

Nonostante questa parificazione sotto il profilo degli obblighi e dei doveri, sotto altri profili (malattia, infortuni sul lavoro, trattamento di fine rapporto) le due figure ricevono un trattamento diverso, eppure i vigili del fuoco volontari operano negli stessi scenari emergenziali nei quali intervengono i vigili del fuoco permanenti. Una sperequazione che riguarda anche clausole contrattuali concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare il trattamento in caso di infortunio o di malattia contratta per motivi professionali, nonché quello riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco deceduti durante il servizio.

Ogni anno non mancano richiami da parte del Presidente della Repubblica e delle più alte cariche dello Stato al rispetto della dignità e della sicurezza dei lavora-

tori, ma duole sottolineare come nel 2013 ancora molti giovani che lavorano al servizio della comunità e dello Stato non sono adeguatamente tutelati nemmeno sotto il profilo del risarcimento dei danni subiti durante il servizio o a causa del servizio. Il legislatore — con il comma 7 dell'articolo 27 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto « collegato lavoro ») — ha provato una prima volta a delegare il Governo ad armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo ma purtroppo la delega che durava diciotto mesi, non è stata esercitata.

La proposta di legge.

Per colmare questa lacuna nei confronti del personale volontario, che rappresenta una vera e propria ingiustizia nei confronti dei nostri vigili del fuoco che hanno sempre svolto con abnegazione i compiti propri del Corpo nazionale, la proposta di legge intende riproporre la delega già prevista dalla citata legge n. 183 del 2010.

L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutele previdenziali e assistenziali tra il personale permanente e quello volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare tale armonizzazione dovrà riguardare la pensione spettante ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco deceduti in servizio (comprendendo nel servizio anche le attività di addestramento e quelle operative diverse da quelle connesse al soccorso) e il trattamento economico spettante ai vigili del fuoco in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio. Il comma 2 prescrive l'iter per l'approvazione dei decreti legislativi, prevedendo l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

L'articolo 2, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega in materia di tutela previdenziale e assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente, anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso

tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2014 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

